



COMUNE DI MAGLIANO DE' MARSI
(Provincia di L'Aquila)

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
NUOVA " IMU "

(Legge n. 160/2019 art. 1, comma 738 e seguenti)

Approvato con atto C.C. n. del

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

1. A decorrere dal 1° gennaio 2020, nel rispetto delle disposizioni dettate dall'art. 1, comma 739 e seguenti, della L. n. 160/2019, è istituita la nuova imposta municipale propria (IMU).
2. La nuova imposta sostituisce le precedenti IMU/TASI abolite dall'art. 1, comma 738, della L. n. 160/2019.
3. Il presente regolamento disciplina, quindi, la Nuova IMU nel Comune di Magliano de' Marsi nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione e dall'art. 52 D. Lgs. 446/1997.
4. Ai fini dell'applicazione della Nuova IMU costituiscono altresì norme di riferimento la L. n. 212/2000 recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, nonché la restante legislazione nazionale e regionale di riferimento ed il vigente Statuto comunale.

Art. 2 – Determinazione delle aliquote e delle detrazioni d'imposta

1. Le aliquote e le detrazioni d'imposta sono approvate dal consiglio comunale con deliberazione adottata nei termini di legge ed hanno efficacia dal 1° gennaio dell'anno di riferimento se inserite sul portale del MEF entro il 14 ottobre con pubblicazione entro il 28 ottobre dell'anno medesimo.
2. L'aliquota base per le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1 A/8 e A9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.
3. L'aliquota base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753 dell'art. 1 della L. n. 160/2019 è pari allo 0,86 per cento e il comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, può aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
4. L'aliquota base per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D è pari allo 0,86 per cento di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato e il comune, con

deliberazione del Consiglio Comunale, può aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

5. L'aliquota base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis, del D.L. n. 557/1993 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 133/1994 è pari allo 0,1 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono solo diminuirla fino all'azzeramento.
6. Fino all'anno 2021 l'aliquota base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano locati, è pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
7. A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'art. 1 della L. n. 208/2015, i comuni con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 dell'art. 1 della L. n. 160/2019 sino all'1,14 per cento in sostituzione della maggiorazione TASI di cui all'art. 1, comma 677, della L. n. 147/2013 nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.
8. A decorrere dall'anno 2021 i comuni, in deroga all'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997 possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'art. 1 della L. n. 160/2019 esclusivamente con riferimento alle fattispecie indicate dal decreto del MEF.

Art. 3 – Presupposto dell'imposta

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di immobili quali: fabbricati, aree edificabili e immobili strumentali siti nel territorio del Comune di Magliano de' Marsi con esclusione di quelli espressamente indicati dalla normativa citata nonché dal presente regolamento.
2. La Nuova IMU non si applica al possesso dell'abitazione principale o assimilata come definita alle lettere b) e c) del comma 741 della L. n. 160/2019, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze.
3. Ai fini IMU valgono le seguenti definizioni:
 - Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici,

purchè accatastata unitariamente; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato; in caso di completamento parziale di unità immobiliari di un fabbricato in corso di costruzione esse sono assoggettate all'imposta quali fabbricati a decorrere dalla data di ultimazione parziale dei lavori o, se antecedente, dalla data in cui sono comunque utilizzate, sulla base della rendita catastale attribuita all'unità immobiliare iscritta in categoria ordinaria o speciale.

La superficie dell'area sulla quale è in corso la restante costruzione, ai fini impositivi, è determinata sulla base del rapporto tra consistenza volumetrica residua edificabile espressa dal lotto e consistenza volumetrica complessivamente edificabile applicato alla superficie complessiva del lotto. Il criterio di cui al precedente periodo si applica nel caso in cui una o più unità immobiliari, facenti parte del fabbricato più ampio, siano oggetto di interventi di recupero come definiti dall'art. 3, comma 1, lettere c) d) ed f) del D.P.R. n. 380/2001.

Viene individuata come oggetto d'imposizione la superficie dell'area fabbricabile del lotto, determinata sulla base del rapporto tra consistenza volumetrica delle unità immobiliari soggette a recupero e la consistenza volumetrica complessiva dell'intero fabbricato, applicato alla superficie complessiva del lotto.

I terreni sui quali risultino edificati volumi catastalmente censiti come:

- a) Fabbricati in corso di costruzione;
- b) Fabbricati in corso di definizione;
- c) Unità collabenti

sono considerati, fino alla fine dei lavori di costruzione, trasformazione o ricostruzione dei volumi irrimediabilmente inagibili ed alla loro iscrizione catastale quali unità immobiliari iscritte in categorie ordinarie o speciali, come terreni non edificati soggetti a imposizione in base al valore venali di comune commercio dell'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici ai sensi del precedente periodo.

- Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile a scelta dei contribuenti da effettuarsi mediante apposita dichiarazione. In casi di mancata dichiarazione entrambe le abitazioni saranno soggette ad imposta.

- Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2 C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

- Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di esproprio per pubblica utilità. Si applica l'art. 36, comma 2, del D.L. n. 223/2006 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 248/2006.

- Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D. Lgs. n. 99/2004 e s.m.i. iscritti nella previdenza agricola, nei limiti della loro quota di possesso, comprese società agricole di cui all'art. 1, comma 3, del citato D. Lgs. n. 99/2004 sui quali persiste l'utilizzazione agrosilvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali. Il comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dal presente regolamento.

4. Per gli immobili accatastati in corso di costruzione (di fatto non utilizzati o non utilizzabili) la base imponibile è data dal valore dell'area edificabile determinato dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione. Il valore sarà determinato avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita. Per gli immobili accatastati in corso di costruzione (di fatto non utilizzati o non utilizzabili) facenti parte di un complesso in cui altri immobili risultano regolarmente accatastati il valore dell'area può essere determinato prendendo in considerazione i mq lordi di ciascun subalterno. Per questa tipologia di immobili, sulla base della destinazione urbanistica dell'area di riferimento, può essere applicato il valore /mq stabilito dalla Giunta Comunale con apposito atto.

5. Per immobili strumentali all'attività agrosilvo-pastorale si intendono quelli individuati dall'art. 9, comma 3bis, del D.L. n. 557/1993 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 133/1994 come modificato, in particolare, dall'art. 42bis della L. n. 222/2007.

Art. 4 – Soggetto attivo

1. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Magliano de' Marsi, con riferimento a tutti gli immobili la cui superficie insista interamente o prevalentemente sul territorio comunale.

2. E' riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento.

3. Tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio.

4. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai Comuni ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo d'imposta, sanzioni e interessi.

5. Il Comune può aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard prevista per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D ed il relativo gettito è di competenza esclusiva del Comune.

6. Il versamento della quota d'imposta riservata allo Stato deve essere effettuato direttamente dal contribuente contestualmente a quello relativo alla quota comunale.

Art. 5 – Soggetti passivi

1. I soggetti passivi dell'imposta sono i possessori di immobili intendendosi per tali :

- il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie su fabbricati;
- il genitore assegnatario della casa familiare a seguito del provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario.
- il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
- il locatario finanziario, con riferimento agli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario finanziario è soggetto passivo dell'imposta a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto.

2. Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale (ex art. 69 comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 206/2005, nonché per gli immobili del condominio il versamento della Nuova IMU è effettuato dall'Amministratore del bene.

3. In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi

soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni.

Art. 6 – Base imponibile

1. La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore degli immobili.

2. La base imponibile dei fabbricati iscritti in catasto è costituita dal valore ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5% ai sensi dell'art. 3, comma 48, L. n. 662/1996, i seguenti moltiplicatori:
 - 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
 - 40 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
 - 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
 - 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
 - 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
 - 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

3. In caso di variazione della rendita catastale in corso d'anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori o, se antecedente, dalla data di utilizzo.

4. Le variazioni delle rendite che siano state proposte a mezzo doc.f.a ai sensi del D.M. 701/1994 decorrono dalla data di iscrizione in atti della rendita proposta, ove la rettifica sia stata effettuata dall'Ufficio del Territorio entro dodici mesi dalla proposizione della rendita da parte del contribuente

5. La determinazione del valore degli immobili censibili nelle categorie catastali dei gruppi D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino al momento della richiesta dell'attribuzione della rendita, è effettuata, alla data di inizio di ciascun anno solare, ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3, art. 7 D.L. n. 333/1992 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 359/1992 applicando i coefficienti ivi previsti da aggiornare con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

6. In caso di locazione finanziaria, il locatore o il locatario possono esperire la procedura doc.f.a, di cui al D.M. 701/1994, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dalla data di presentazione della stessa. In mancanza di rendita proposta, il valore

è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

7. La base imponibile è ridotta del 50 per cento nei seguenti casi:

- per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del D.Lgs. n.42/2004;
- per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del T.U. di cui al D.P.R. n. 445/2000 che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui a presente comma, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato non superabile con interventi di manutenzione.
- per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9, concesse in comodato d'uso gratuito dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato. Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile adibito a propria abitazione principale, tranne quelle in categoria A1 A8 e A9, Il beneficio si estende , in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

Art. 7 – Determinazione del valore delle aree fabbricabili – Riduzioni -

1. Il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno d'imposizione o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

2. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c) , d) e f) del D.P.R. n. 380/2001 la base imponibile è costituita dal valore dell'area che è considerata fabbricabile senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione o, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

3. Al fine di agevolare il versamento dell'imposta in via ordinaria da parte dei contribuenti e lo svolgimento dell'attività di accertamento da parte dell'Ufficio Tributi, la Giunta comunale può individuare i valori medi di mercato attribuibili periodicamente alle aree edificabili, sulla base di specifica perizia effettuata dall'Ufficio Tecnico ovvero da terzi professionisti, ovvero ancora avvalendosi dei valori determinati dall'Osservatorio immobiliare dell'Ufficio del territorio.

Le indicazioni fornite dal Comune costituiscono un indice di valore medio delle aree edificabili, che non può ritenersi necessariamente esaustivo, per cui, in presenza di un terreno edificabile, l'imposta deve essere versata anche in mancanza di una indicazione di valore da parte del Comune, costituendo in ogni caso obbligo del contribuente quello di individuare il corretto valore attribuibile alle aree edificabili possedute.

Allo stesso modo, nessun rimborso compete al contribuente, nel caso l'imposta sia stata versata sulla base di un valore superiore a quello individuato dal Comune.

4. Per le aree edificabili si applicano le seguenti riduzioni:

- 80% per le aree che ricadono nelle zone assoggettate a piano preventivo di iniziativa pubblica o privata non esecutivo alla data del 1° gennaio dell'anno d'imposta di riferimento individuate nelle zone: " C1 C2 C3 C4 C5 e Nuclei Abusivi – B5 B6 B7 D2 D3;

- 70% per le aree non edificate comprese nel P.R.P.E del centro storico di Rosciolo purché non comprese entro ambito " RU ". Se comprese in ambito RU sono assoggettate a regime ordinario IMU;

- 50% per le aree che seppur a edificazione diretta:

- a) non sono servite da opere di urbanizzazione primaria;

- b) hanno una particolare configurazione plano-altimetrica che rende necessaria la realizzazione di opere di urbanizzazione pubblica o opere private per sistemazione del terreno e/o realizzazione di muri di sostegno;

- c) sono prive di accesso diretto su strade pubbliche o private.

- 30% per le particelle catastali che seppure a edificazione diretta:

- d) hanno conformazione tale da avere una larghezza media inferiore a metri 20 (venti) per cui è difficile la realizzazione di immobili aventi adeguata funzionalità e dimensione, sempreché il lotto non costituisca parte di proprietà più ampia dello stesso proprietario, di persona dello stesso nucleo familiare o di parenti entro il secondo grado.

Per il riconoscimento delle riduzioni di cui ai precedenti punti a) b) c) e d) occorre che il proprietario attesti le condizioni richieste con autocertificazione da presentarsi entro e non oltre il 30 giugno dell'anno di riferimento.

Il Comune si riserva l'accertamento delle condizioni dichiarate.

Le singole riduzioni non sono cumulabili.

Ai sensi dell'art. 31, comma 20, della L. 289/2002, il Comune, qualora attribuisca a una determinata area la caratteristica della fabbricabilità, è tenuto a darne comunicazione formale al proprietario, al fine del corretto adempimento dell'obbligo impositivo.

La mancata o irregolare comunicazione dell'intervenuta edificabilità dell'area può determinare, ove il Comune non possa provare che il contribuente abbia, comunque, avuto conoscenza di tale intervenuta edificabilità, la non applicabilità di sanzioni ed interessi sulla maggiore imposta dovuta, ai sensi dell'art. 10, comma 2 L. 212/2000.

Sono esenti dal versamento dell'imposta le particelle fondiarie, utilizzabili a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici adottati dal Comune, ma non autonomamente edificabili in quanto di superficie inferiore a centocinquanta (150) metri quadrati. Tale esenzione non è applicabile qualora vi siano particelle contigue, aventi il medesimo proprietario o di proprietà di persona dello stesso nucleo familiare, per cui la superficie complessiva delle particelle superi le suddette dimensioni.

Sono inoltre esenti dal versamento dell'imposta le particelle, o porzioni di esse, destinate a strade di uso pubblico, ancorché non sia intervenuto l'acquisto, da parte del Comune, della proprietà del suolo o di altro diritto reale immobiliare.

TITOLO II

ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI

Art. 8 – Esenzioni

1. Sono ESENTI dal versamento della Nuova Imposta Municipale Propria (IMU), per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:

- gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai Consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- i fabbricati classificati nelle categorie catastale da E/1 ad E/9;
- i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5bis D.P.R. n. 601/1973 e successive modificazioni;
- i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e loro pertinenze;
- i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con L. n. 810/1929;
- i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- gli immobili posseduti ed utilizzati dai soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lettera c) del T.U. di cui al D.P.R. n. 917/1986 e s.m.i. destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lettera a) della L. n. 222/1985 ; si applicano altresì le disposizioni di cui all'art. 91bis del D.L. n. 1/2012 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 27/2012 nonché il regolamento di cui al decreto del MEF n. 200/2012.

Ai sensi dell'art. 91 bis D.L. 1/2012, convertito in L. 27/2012, nell'ipotesi in cui l'unità immobiliare dovesse presentare un'utilizzazione mista, l'esenzione troverà applicazione solo relativamente a quella frazione di unità ove si svolga attività di natura non commerciale.

- i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della L. n. 984/1977, in base all'elenco riportato nella circolare del MEF del 14 giugno 1993 n. 9.
- I terreni edificabili posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del D.Lgs. n. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'art. 1, comma 3, del citato D.Lgs.n. 99/2004, sui quali persiste l'utilizzazione agrosilvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali.

1. Rimane ferma la possibilità per il Comune di verificare e segnalare allo stesso Ufficio del Territorio la non veridicità di quanto dichiarato dal contribuente, con conseguente recupero d'imposta per tutti gli anni d'imposta ancora suscettibili di accertamento.

Art. 9 – Abitazione principale e assimilate

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
2. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
3. L'IMU sull'abitazione principale risulta dovuta esclusivamente dai possessori di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare classificata nelle categorie A/1, A/8 ed A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
4. La detrazione per abitazione principale è stabilita dall'organo competente entro i limiti fissati dalla normativa primaria.
5. Sono considerate, altresì, abitazioni principali ai fini IMU e, quindi esenti dall'imposta, le seguenti unità immobiliari:
 - Le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - Le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
 - fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008 adibiti ad abitazione principale;
 - la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;

- ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1 D.Lgs. 19 maggio 2000 n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

- l'abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che abbia acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

6. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.

A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

Analogo trattamento è accordato alle detrazioni d'imposta previste dalla normativa vigente o dal presente Regolamento.

Art. 10 – Pertinenze dell'abitazione principale

1. L'aliquota applicabile alle abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9 si applica anche alle pertinenze dell'abitazione principale, intendendosi come tali gli immobili classificati nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in Catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

2. L'agevolazione opera a condizione che vi sia identità tra il proprietario o titolare di diritto reale di godimento dell'abitazione principale e della pertinenza e che quest'ultima sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.

3. Pur a fronte dell'estensione del trattamento agevolato, l'abitazione principale e le sue pertinenze, anche ove accatastate in modo unitario, continuano a costituire unità immobiliari distinte e separate sotto il profilo impositivo.

4. Tutte le ulteriori pertinenze sono soggette all'applicazione dell'aliquota degli immobili a destinazione ordinaria e non usufruiscono della detrazione, nemmeno ove la stessa non abbia trovato totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale e le pertinenze per cui sia stata prevista l'equiparazione all'abitazione principale.

5. Ove il contribuente non individui la pertinenza, l'esenzione dall'IMU verrà imputata, tra le pertinenze funzionalmente collegate all'abitazione principale, su quella rientrante in ogni categoria catastale C/2, C/6 e C/7 con la rendita più elevata.

Art. 11 – Estensione dell'esenzione prevista per le abitazioni principali

1. Ai sensi del precedente art. 9 del presente regolamento è considerata abitazione principale ai fini dell'esenzione dall'imposta l'abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

2. Entro il 30 giugno dell'anno successivo all'applicazione dell'esenzione di cui al comma precedente, dovrà essere presentata dichiarazione supportata da idonea documentazione comprovante la situazione dichiarata avente data certa.

Art. 12 – Immobili merce

1. Fino all'anno 2021 l'aliquota base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano locati, è pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2022 sono esenti i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano locati

3. Entro il 30 giugno dell'anno successivo d'imposta l'impresa costruttrice dovrà essere presentare apposita dichiarazione supportata da idonea documentazione comprovante la situazione dichiarata.

Art. 13 – Immobili di edilizia residenziale pubblica

1. Gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, sono imponibili ai fini dell'imposta municipale propria sulla base dell'aliquota ordinaria, oltre alla spettanza della detrazione prevista per l'abitazione principale fatta salva l'approvazione di una specifica aliquota agevolata da parte del Comune, con applicazione della detrazione per abitazione principale, nei limiti di legge, ovvero in quelli fissati dal Comune.

Art. 14 – Riduzione dell'imposta per i fabbricati inagibili o inabitabili

1. Come disciplinato dall'art. 6 del presente regolamento la base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del T.U. di cui al D.P.R. n. 445/2000 che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui a presente comma, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato non superabile con interventi di manutenzione.

2. Ai fini della presente norma, sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che, di fatto non utilizzati, presentano un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) e inidonei all'uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone, non superabili con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria di cui all'art. 3, comma 1, lettere a) e b) D.P.R. n. 380/2001 ovvero che siano riconosciuti tali con provvedimento dell'Autorità sanitaria locale.

3. Costituisce indice della situazione di inagibilità o inabitabilità, ai soli fini tributari, la sussistenza di una o più delle seguenti caratteristiche:

- strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possono costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
- strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possono costituire pericolo e possono far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
- edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone;
- mancanza delle scale di accesso.

4. La riduzione dell'imposta nella misura del 50% si applica dalla data del rilascio della certificazione da parte dell'Ufficio tecnico comunale oppure dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante lo stato di inagibilità o di inabitabilità, successivamente verificabile da parte del Comune, da presentarsi entro e non oltre il 30 giugno dell'anno di riferimento con decorrenza della riduzione dal 1° gennaio del medesimo anno.

5. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e/o con diversa destinazione, la riduzione d'imposta dovrà essere applicata alle sole unità immobiliari dichiarate inagibili o inabitabili.

5. Il soggetto passivo d'imposta è tenuto a comunicare al Comune il venir meno delle condizioni di inagibilità o di inabitabilità, entro i termini dettati per la presentazione della dichiarazione IMU.

Art. 15 – Riduzione dell'imposta per i fabbricati di interesse storico-artistico

1. La base imponibile è ridotta del 50%, sia per la componente comunale che per quella erariale, per i fabbricati che siano stati riconosciuti di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, a prescindere dalla loro destinazione d'uso.

2. Tale trattamento agevolato risulta cumulabile con le altre agevolazioni previste dalla normativa primaria o dal presente Regolamento, ove ne sussistano le condizioni di applicabilità.

Art. 16 – Riduzione di imposta per le unità immobiliari concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado

1. La base imponibile dell'imposta comunale sugli immobili è ridotta del 50 per cento per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta, entro il primo grado, che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato. Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui al presente comma si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

2. Il contratto di comodato scritto e registrato presso l'Agenzia delle Entrate ha valore dal giorno indicato dal contratto stesso. Pertanto, se dalla data di stipula del contratto il comodato si è protratto per almeno quindici giorni del mese, il mese in questione è considerato per intero ai fini della riduzione. Se invece il comodato si è protratto per meno di 15 giorni nel mese, il beneficio parte dal mese successivo.

TITOLO III

DICHIARAZIONI, VERSAMENTI, ACCERTAMENTO, CONTROLLI E RIMBORSI

Art. 17 – Dichiarazione

1. I soggetti passivi d'imposta, ad eccezione di quelli indicati dall'art. 1, comma 759, lettera g) della L. n. 160/2019, sono tenuti presentare apposita dichiarazione, anche in via telematica, di tutti i cespiti posseduti sul territorio comunale, nonché le eventuali variazioni e le cessazioni secondo le modalità

approvate con decreto del MEF entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili abbia avuto inizio ovvero a quello in cui siano intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. Nelle more di adozione del predetto decreto può essere utilizzato il modello di dichiarazione di cui al decreto MEF del 30 ottobre 2012 .

2. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il curatore o il commissario liquidatore, entro 90 giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al Comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.

3. Per gli immobili indicati nell'articolo 1117, n. 2) del codice civile oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o attribuibile un'autonoma rendita catastale, la dichiarazione deve essere presentata dall'amministratore del condominio per conto dei condomini.

4. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati, dalle quali possa conseguire un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

5. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'ICI, in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all'imposta municipale propria.

6. Rimane tuttavia dovuta la presentazione della dichiarazione ai fini dell'imposta municipale propria in relazione ai cespiti la cui base imponibile non sia desumibile dai dati catastali, ovvero che non siano regolarmente e correttamente iscritti presso l'Ufficio del Territorio, o che usufruiscano di esclusioni, agevolazioni e/o riduzioni d'imposta.

7. Devono formare oggetto di dichiarazione tutte le variazioni intervenute in relazione alle unità immobiliari possedute dai contribuenti che siano divenute non più imponibili ai fini dell'imposta municipale propria, in quanto destinate ad abitazione principale ed a relative pertinenze, con l'unica eccezione dell'abitazione principale in cui il soggetto passivo sia effettivamente residente, che non dovrà formare oggetto di dichiarazione, in quanto dato acquisibile direttamente presso l'Ufficio anagrafe del Comune. La mancata presentazione della dichiarazione nelle ipotesi richiamate dal presente comma

comporta l'applicazione della sanzione per violazione di norma regolamentare disposta dall'art. 7bis D. Lgs. 267/2000, nell'importo massimo previsto dalla stessa disposizione.

In tali ipotesi, la dichiarazione deve contenere tutte le indicazioni utili ai fini del trattamento dell'imposta municipale propria e deve essere presentata entro il termine previsto per legge, a prescindere dall'anno in cui il possesso ha avuto inizio ovvero in cui è avvenuta la variazione o la cessazione.

8. Non formano oggetto di dichiarazione i dati già in possesso del Comune se disponibili tramite il sistema di interscambio dei dati catastali, dalle banche dati dell'Agenzia delle Entrate o dell'Anagrafe comunale. In tutti gli altri casi il contribuente è tenuto a presentare idonea dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le variazioni.

9. In caso di omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione del 100 per cento del tributo non versato con un minimo di € 50,00.

10. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione del 50 per cento del tributo non versato.

11. Le sanzioni di cui ai periodi precedenti sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, della sanzione e degli interessi.

12. Gli enti di cui all'art. 1, comma 759, lettera g) della L. n. 160/2019, sono tenuti presentare apposita dichiarazione, anche in via telematica, di tutti i cespiti posseduti sul territorio comunale, nonché le eventuali variazioni e le cessazioni secondo le modalità approvate con decreto del MEF entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili abbia avuto inizio ovvero a quello in cui siano intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.

La dichiarazione deve essere presentata ogni anno.

Art. 18 – Termini di versamento

1. I versamenti ordinari d'imposta devono essere effettuati esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D. Lgs. n. 241/1997 con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate ovvero tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni

di cui intestato all'art. 17 del D. Lgs. n. 241/1997 nonché attraverso la piattaforma di cui all'art. 5 del codice dell'amministrazione digitale di cui al D. L. n. 82/2007.

2. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta complessivamente dovuta al Comune per l'anno in corso in due rate alle seguenti scadenze:

- I rata 16 giugno
- Il rata 16 dicembre.

Resta in ogni caso la facoltà del contribuente di provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno.

3. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando le aliquote e le detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente.

In sede di prima applicazione dell'imposta la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019.

4. Il versamento della seconda rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito a conguaglio sulla prima rata versata, sulla base delle aliquote risultanti dagli atti pubblicati nel sito del Ministero dell'economia e delle finanze alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta;

5. Il versamento dell'imposta dovuta dai soggetti di cui all'art. 759 lettera g) della L. n. 160/2019 è effettuato secondo il dettato dell'art. 1, comma 763, della L. n. 160/2019;

6. L'importo minimo dovuto ai fini dell'imposta municipale propria è pari ad € 12,00, da intendersi come imposta complessiva da versare su base annua nei confronti sia dello Stato, ove dovuta, che del Comune. Se l'ammontare relativo alla prima rata non supera tale importo minimo, l'importo dovuto in acconto può essere versato cumulativamente con l'importo dovuto a saldo.

7. Ai sensi dell'art. 1, comma 166 L. 296/2006, il versamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a tale importo.

8. In caso di omesso o insufficiente versamento dell'imposta dovuta all'ente per ogni annualità si applica l'art. 13 del D. Lgs. n. 471/1997 e s.m.i.

Art. 19 – Modalità di versamento

1. L'imposta è versata autonomamente da ogni soggetto passivo.
2. Si considerano tuttavia regolari i versamenti effettuati dal contitolare, nudo proprietario o titolare di diritto reale di godimento anche per conto di altri soggetti passivi, a condizione che:
 - l'imposta sia stata completamente assolta per l'anno di riferimento;
 - venga individuato da parte del soggetto che provvede al versamento, all'atto del pagamento o con comunicazione successiva da presentarsi entro il termine di cui all'articolo precedente, l'immobile a cui i versamenti si riferiscono;
 - vengano precisati i nominativi degli altri soggetti passivi tenuti al versamento.In tal caso, i diritti di regresso del soggetto che ha versato rimangono impregiudicati nei confronti degli altri soggetti passivi.
3. La disposizione di cui al presente articolo ha effetto anche per i pagamenti eseguiti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.
4. Eventuali provvedimenti diretti al recupero di maggiore imposta od alla irrogazione di sanzioni devono continuare ad essere emessi nei confronti di ciascun contitolare per la sua quota di possesso.
5. In caso di decesso del soggetto passivo d'imposta, il versamento per l'anno in corso può essere effettuato a nome del soggetto passivo deceduto per l'intera annualità. Nella determinazione dell'imposta, in particolare per l'eventuale applicazione della detrazione per l'abitazione principale, si dovrà tenere conto dell'effettiva situazione in essere nei confronti del soggetto passivo deceduto.

Art. 20 – Funzionario Responsabile

1. Il Dirigente dell'Ufficio Tributi, ovvero negli enti privi di figura dirigenziale, il titolare della posizione organizzativa in cui è collocato detto Ufficio assume il ruolo di funzionario responsabile dell'imposta a cui sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tale attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative all'imposta.

Art. 21 – Accertamento

1. Ai sensi dell'art. 1, commi 161 e 162 L. 296/2006, i provvedimenti di accertamento in rettifica di dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti e di accertamento d'ufficio per omesse dichiarazioni e/o versamenti sono notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
2. Entro gli stessi termini sono contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli artt. 16 e 17 del D.Lgs. n. 47/1997 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Con decorrenza 1° gennaio 2020 l'avviso d'accertamento nonché il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni devono contenere l'intimazione ad adempiere entro il termine di presentazione del ricorso. Gli atti devono recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste anche ai fini dell'esecuzione forzata.
4. Il contenuto degli atti di cui al comma precedente è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al contribuente in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi d'accertamento e ai connessi provvedimenti di irrogazione di sanzioni ai sensi del regolamento dell'accertamento con adesione di cui al D. Lgs. n. 218/1997, se adottato dall'ente, e dell'art.19 del D. Lgs. n. 472/1997, nonché in caso di esecutività dell'atto impugnato. Il versamento delle somme dovute deve avvenire entro sessanta giorni dalla data di perfezionamento della notifica.
5. L'avviso d'accertamento di cui al comma 1 del presente articolo acquista efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso senza la preventiva notifica della cartella di pagamento. Decorso il termine di trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento la riscossione delle somme richieste è affidata in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata incaricato dall'ente. Nelle more dell'emanazione del decreto del MEF le modalità di trasmissione del carico da accertamento esecutivo al soggetto incaricato sono individuate dal competente ufficio dell'ente. Il soggetto incaricato dall'ente alla riscossione forzata informa con raccomandata semplice o posta elettronica il debitore di aver preso in carico del somme oggetto di riscossione coattiva. Per ogni specifica azione relativa al recupero forzato si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, comma 792, della L. n. 160/2019.

6. L'atto d'accertamento di cui al precedente comma 1 non è suscettibile di acquisire efficacia di titolo esecutivo se emesso per somme inferiori al € 10,00. Tale limite si intende riferito all'intero debito dovuto anche derivante da più annualità. Il debito rimane comunque a carico del soggetto moroso e potrà essere oggetto di recupero con la successiva notifica degli atti d'accertamento che supero cumulativamente l'importo di cui al primo periodo.

7. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento, il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti o documenti, oppure può inviare ai contribuenti questionari relativi a dati ovvero a notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati. L'Ente può infine richiedere, agli uffici pubblici competenti, dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, con esenzione di spese e diritti.

8. In caso di mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero di mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o di loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele, il Comune può applicare una sanzione amministrativa compresa tra € 100,00 ed € 500,00.

9. Alla nuova imposta municipale propria si applica l'istituto dell'accertamento con adesione, ove regolamentato, nonché gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dal D. Lgs. 218/1997 e specifiche disposizioni di legge emanate e future.

10. I costi di elaborazione e notifica degli atti e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive sono posti a carico del debitore secondo le disposizioni di cui all'art. 1, comma 803, della L. n. 160/2019.

Art. 22 – Attività di controllo e rimborsi

1. L'Amministrazione comunale, perseguendo obiettivi di equità fiscale, può, con propria deliberazione, determinare gli indirizzi per le azioni di controllo da effettuarsi da parte dell'Ufficio tributi.

2. Il Funzionario Responsabile dell'ufficio cura il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi che possono essere utili per la lotta all'evasione al fine del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma precedente.

3. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di imposte e tasse sulla base delle disposizioni dettate da apposito regolamento comunale.

4. Non si procede al rimborso qualora la somma da rimborsare a titolo d'imposta sia inferiore ad € 10,00.

Art. 23 – Rimborsi per attribuzioni di rendite catastali definitive

1. Nell'ipotesi di cui all'art. 74 L. 342/2000, ove dalla rendita definitiva attribuita dall'Ufficio del Territorio derivi a favore del contribuente un credito d'imposta in relazione all'imposta municipale propria versata sulla base di rendita presunta, il Comune provvede a restituire, nei termini previsti dalla normativa e nei limiti della quota di imposta versata a favore del Comune, la maggiore imposta versata unitamente agli interessi, conteggiati retroattivamente in base al tasso di interesse legale per ogni annualità d'imposta.

Art. 24 – Mancato accatastamento degli immobili

1. Nell'ipotesi in cui venga riscontrata l'esistenza di unità immobiliari non iscritte in catasto, ovvero che abbiano subito variazioni permanenti, anche se dovute ad accorpamento di più unità immobiliari, che influiscono sull'ammontare della rendita catastale, il Comune provvede a sollecitare il soggetto passivo d'imposta a presentare il relativo accatastamento dandone formale comunicazione all'Ufficio del Territorio, ai sensi dell'art. 1, commi 336 e 337, della L. 311/2004 e dell'art. 3, comma 58 L. 662/1996.

Art. 25 – Rateizzo

1. Il comune, su richiesta motivata del contribuente debitore, concede la rateazione delle somme dovute a titolo di IMU incluse sanzioni e interessi a condizione che il debitore versi in una comprovata situazione di temporanea e obiettiva difficoltà secondo il seguente schema:

- nessuna rateazione fino all'importo di € 100,00;
- n. 4 rate mensili per importi a debito da € 100,00 ad € 500,00;
- n. 8 rate mensili per importi a debito da € 500,00 ad € 3.000,000;

- n. 18 rate mensili per importi a debito da € 3.000,00 ad € 6.000,00;
- n. 36 rate mensili per importi da € 6.000,00 ad € 20.000,00;
- n. 42 rate mensili per importi superiori ad € 20.000,00.

Il pagamento delle rate avrà scadenza l'ultimo giorno di ciascuno mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.

2. Sulle somme rateizzate sono dovuti gli ulteriori interessi nella misura del tasso legale relativo ad ogni anno d'imposta con maturazione giorno per giorno.

3. In caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non potrà più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.

4. In caso di comprovato peggioramento della situazione di difficoltà la rateazione concessa può essere prorogata una sola volta per un ulteriore periodo con un massimo di un anno a condizione che non sia intervenuta decadenza di cui al comma 3 del presente articolo.

4. Sono fatte salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateazione.

Art. 26 – Riscossione coattiva

1. In caso di affidamento da parte degli enti dell'attività di riscossione delle proprie entrate all'agente della riscossione si applicano esclusivamente le disposizioni di cui al comma 792 dell'art. 1 della L. n. 160/2019;

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27 – Normativa di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento e dalle disposizioni di cui ai commi da 738 a 775 dell'art. 1 della L. n. 160/2019 si applicano i commi dal 161 al 169 dell'art. 1 della L. n. 296/2006.

2. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regolamentari.

Art. 28 – Norme abrogate

1. A decorrere dal 1° gennaio 2020 sono abrogati: l'art. 8, ad eccezione del comma 1, e l'art. 9, ad eccezione del comma 9, del D. Lgs, n. 23/2011; l'art. 13, commi da 1 a 12ter e 13bis del D.L. n. 201/2011 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 214/2011; il comma 639 e successivi dell'art. 1 della L. n. 147/2013. Sono altresì abrogate tutte le norme incompatibili con la disciplina della Nuova IMU di cui al presente regolamento.

Art. 29 – Efficacia del Regolamento

1. Il presente regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2020.

